



COMUNE DI SAN PANCRAZIO SALENTINO



Provincia di Brindisi

Ufficio Tecnico-Urbanistico

ALLEGATO "A"

AVVISO PUBBLICO

**MANIFESTAZIONE D'INTERESSE PER LA REALIZZAZIONE E LA GESTIONE DELLE
STRUTTURE PER IL COMMIATO E DELLE CASE FUNERARIE**

di cui agli articoli 4, comma 3 bis e 17, della legge regionale n. 34 del 15 dicembre 2008, e al Regolamento Regionale 11 marzo 2015, n. 8, e come prescritto dalla Delibera di C.C. n. 14 del 17/04/2025 e dalla Deliberazione di Giunta Comunale n. 122 del 19/06/2025 e dell'allegato: *"Definizione dei requisiti strutturali e le disposizioni per la realizzazione e la gestione delle strutture per il commiato e case funerarie"*.

Il Responsabile del Procedimento
Arch. J. Antonio De Gioia

Il Responsabile del Terzo Settore Tecnico Urbanistico
Arch. Cosimo Stridi

San Pancrazio Salentino li, _____

1. Premessa

- 1) Con delibera di Consiglio Comunale n. 14 del 17/04/2025 ad oggetto: *Autorizzazione alla costruzione di strutture per il commiato e case funerarie di cui all'articolo 17, L.R. n. 34 del 15/12/2008, così come modificata dalla L.R. n. 16 del 07/07/2020, all'interno del centro abitato, in deroga all'art. 4, comma 2,* è stato stabilito quanto segue:
 - a. in deroga a quanto previsto dal comma 2 dell'art. 4 della L.R. n. 34 del 15/12/2008, così come modificata dalla L.R. n. 16 del 07/07/2020, il responsabile di servizio competente, in deroga agli strumenti urbanistici vigenti, sentita l'ASL competente per territorio, potrà autorizzare la costruzione, al massimo, di tre strutture per il commiato e case funerarie di cui all'articolo 17, all'interno di tutto il centro abitato con esclusione della zona A;
 - b. le autorizzazioni per la costruzione di strutture del commiato saranno rilasciate nel rispetto delle norme di volta in volta in vigore oltre che nel rispetto dei principi di imparzialità e trasparenza, nonché sulla base dei criteri di massima che saranno approvati con apposita deliberazione della giunta comunale.
- 2) Con delibera di Giunta Comunale n. 122 del 19/06/2025 ad oggetto: *Definizione dei requisiti strutturali e le disposizioni per la realizzazione e la gestione delle strutture per il commiato e case funerarie di cui all'articolo 17, L.R. n. 34 del 15/12/2008, così come modificata dalla L.R. n. 16 del 07/07/2020, all'interno del centro abitato, in deroga all'art. 4, comma 2 - così come prescritto dalla delibera di C.C. n. 14 del 17/04/2025,* è stato stabilito quanto segue:
 - a) dare atto di quanto disposto dalla Deliberazione Consiliare n. 14 del 17/04/2025;
 - b) approvare quanto riportato nell'allegato al suddetto atto, ovvero:
 - i criteri di assegnazione delle tre strutture per il commiato, mediante manifestazione d'interesse, basati fondamentalmente in funzione dell'ubicazione, dei requisiti strutturali, igienico-sanitari e normativi;
 - i requisiti strutturali e le disposizioni per la realizzazione e la gestione delle strutture per il commiato e case funerarie di cui all'articolo 17, L.R. n. 34 del 15/12/2008, così come modificata dalla L.R. n. 16 del 07/07/2020, all'interno del centro abitato, in deroga all'art. 4, comma 2.

2. Oggetto dell'avviso

Alla luce di quanto premesso, oggetto del presente avviso è quello di assegnare agli operatori, adeguatamente qualificati, che ne faranno richiesta alla seguente manifestazione d'interesse, la realizzazione e la gestione di tre strutture per il commiato, basandosi fondamentalmente sulla sua ubicazione, sui requisiti strutturali, igienico-sanitari e normativi, i cui punteggi dovranno essere assegnati secondo i seguenti criteri:

Requisiti strutturali:

- a. Superficie coperta della struttura:
- | | |
|----------------------|----------|
| sino a 100 mq - | punti 2 |
| da mq 101 a mq 120 – | punti 4 |
| da mq 121 a mq 130 – | punti 6 |
| da mq 131 a mq 150 – | punti 8 |
| oltre mq 150 – | punti 10 |
- b. Adeguatezza degli ambienti in grado di ospitare il feretro e a garantire la privacy dei familiari: Max punti 10
- c. Anno di costruzione/ristrutturazione significativa dell'edificio:
- | | |
|---------------------------------|----------|
| sino ad un anno - | punti 10 |
| oltre anni 1 sino ad anni 5 – | punti 8 |
| oltre anni 5 sino ad anni 10 – | punti 6 |
| oltre anni 10 sino ad anni 15 – | punti 4 |
| oltre anni 15 – | punti 2 |
- d. Ubicazione della struttura
- | | |
|--------------------------|----------|
| Nella zona B - | punti 2 |
| Nella zona B1 e B2 – | punti 4 |
| Nella zona Artigianale – | punti 6 |
| Nella zona Industriale – | punti 8 |
| Nell'area Cimiteriale – | punti 10 |

Requisiti igienico-sanitari:

- a. Presenza di servizi igienici (personale, visitatori, disabili): Max punti 10
- b. Tipologia di riscaldamento/rinfrescamento degli ambienti: Max punti 10

Accessibilità:

- a. Facilità di accesso ai vari ambienti, anche per persone con disabilità: Max punti 10
- b. Spazi adeguati alla sosta dei parenti e dei visitatori (n. parcheggi privati):
- | | |
|------------------------|----------|
| sino a 10 posti auto - | punti 5 |
| oltre 10 posti auto – | punti 10 |

Dotazioni impiantistiche dell'intero edificio:**Max punti 10****Sede e operatività del richiedente nel Comune di San Pancrazio Salentino da oltre 3 anni - punti 10**

3. Soggetti ammessi alla partecipazione

Possono partecipare alla presente manifestazione di interesse gli operatori, adeguatamente qualificati, alla realizzazione, alla gestione e al funzionamento di strutture nell'ambito delle quali, su istanza dei familiari del defunto, possono tenersi riti per il commiato, e dovranno garantire la vigilanza e la custodia delle salme secondo due diversi criteri:

- **per la tipologia “casa funeraria”:** struttura collocata fuori dalle strutture sanitarie pubbliche o accreditate o dai cimiteri e deputate alla custodia, anche a fine del compimento del periodo di osservazione nonché dalla esposizione delle salme e dei feretri, anche a cassa aperta, per lo svolgimento delle cerimonie funebri. **è necessario assicurare la sorveglianza con modalità analoghe a quanto previsto per le strutture obitoriali;**
- **per la tipologia “sala del commiato”:** struttura collocata fuori dalle strutture sanitarie pubbliche o accreditate, anche in cimitero o crematorio, adibita all’esposizione a fini cerimoniali del defunto posto in feretro chiuso, **è sufficiente la generica custodia mortuaria.**

4. Requisiti di partecipazione

Possono manifestare interesse all'affidamento dei servizi gli operatori, se adeguatamente qualificati e attrezzati, e che potranno gestire propri servizi per il commiato in base ai requisiti per le camere mortuarie previsti dal D.P.R. 14 gennaio 1997, pubblicato sul supplemento ordinario n° 37 della Gazzetta ufficiale n° 42 del 20 febbraio 1997, e avranno anche l’obbligo della vigilanza e custodia delle salme, al fine di evitarne la profanazione in osservanza con quanto indicato dal Ministero della Sanità al paragrafo 12 della Circolare 24 giugno 1993 n. 24, ed in possesso dei seguenti requisiti:

- iscrizione alla Camera di Commercio per l'espletamento del servizio in oggetto;
- possesso dei requisiti richiesti dalla normativa nazionale e regionale in merito ai servizi oggetto dell'affidamento (esercizio servizi funebri cimiteriali);
- essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili (art. 17 legge 12/03/1999 n. 68) o, in alternativa, non ricadere nelle condizioni di assoggettabilità alla già menzionata norma;
- rispetto degli obblighi connessi alle disposizioni in materia di sicurezza e salute dei lavoratori di cui al D.Lgs. 81/2008 e ss.mm.ii.;
- non trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione coatta amministrativa, di amministrazione controllata o di concordato preventivo;
- rispetto dei contratti collettivi nazionali di lavoro e di settore e di tutti gli adempimenti di legge nei confronti dei lavoratori dipendenti o soci;
- capacità tecnica, finanziaria e di risorse umane, richiesti dalle normative generali di settore per

l'esecuzione dei trasporti funebri a garanzia della continuità e dell'adeguatezza del servizio.

5. Modalità di presentazione della manifestazione di interesse

Gli operatori interessati, in possesso dei requisiti sopra indicati, dovranno presentare manifestazione di interesse utilizzando l'accluso modello “**ALLEGATO B**” debitamente compilato e firmato.

All'istanza dovrà essere allegato un documento di riconoscimento in corso di validità del sottoscrittore.

6. Termine di presentazione della manifestazione di interesse

La manifestazione di interesse dovrà essere sottoscritta dal Legale Rappresentante del soggetto candidato e dovrà pervenire entro le ore **12.00 del 31/12/2025** a mezzo PEC all'indirizzo:

protocollo.comunesanpancraziosalentino@pec.rupar.puglia.it recando il seguente oggetto:
“MANIFESTAZIONE D'INTERESSE AD ADERIRE ALLA REALIZZAZIONE E LA GESTIONE DELLE STRUTTURE PER IL COMMIATO E CASE FUNERARIE”

7. Trattamento dei dati personali

Ai sensi del GDPR 679/2016 e D.Lgs. 101/2018, si informa che le finalità e le modalità di trattamento cui sono destinati i dati raccolti riguardano il procedimento in oggetto.

Titolare del trattamento dei dati personali è il Comune di San Pancrazio Salentino.

Il presente avviso, nel rispetto del principio della pubblicità e della trasparenza, è pubblicato:

- all'Albo Pretorio del Comune di San Pancrazio Salentino
- sul sito internet del Comune di San Pancrazio Salentino sezione Amministrazione Trasparente - bandi di gara e contratti.

8. Responsabile del Procedimento

Il Responsabile del Procedimento è l'Arch. Cosimo Stridi – Responsabile del Settore Tecnico-Urbanistico, PEC protocollo.comunesanpancraziosalentino@pec.rupar.puglia.it email: cosimo.stridi@comunesanpancraziosalentino.br.it

9. Conclusione del procedimento

L'Amministrazione, in esito al presente avviso ed a seguito dell'esame delle manifestazioni di interesse pervenute, provvederà ad individuare le tre Imprese che potranno realizzare le strutture predette, previo espletamento delle verifiche di Legge.

10. Disposizioni di indirizzo

Salva la facoltà del Comune di individuare presso il Cimitero cittadino una propria struttura per il commiato, chi intenda attivare una tale struttura deve possedere i requisiti previsti dall'art. 8 del Regolamento Regionale 11 marzo 2015, n. 8, per la conduzione dell'attività funebre.

La casa funeraria non può essere convenzionata con comuni e strutture sanitarie pubbliche e private per lo svolgimento del servizio obitoriale.

Le strutture per il commiato, realizzate da soggetti pubblici o privati, sono in ogni caso fruibili da chiunque ne faccia richiesta, senza discriminazioni di alcun tipo in ordine all'accesso.

L'apertura delle strutture private e la loro gestione è subordinata ad autorizzazione del Comune in conformità alla pianificazione urbanistica ed alle presenti disposizioni.

a) Requisiti minimi strutturali ed impiantistici

Ai sensi dell'art. 15 del R.R. 8/2015 le strutture devono essere in possesso dell'agibilità nonché dei requisiti igienico-sanitari previsti dalle norme nazionali e regionali per i servizi mortuari delle strutture sanitarie pubbliche e private accreditate contenute nel decreto del Presidente della Repubblica del 14 gennaio 1997 che di seguito si riportano:

- a. accessibilità autonoma alla struttura, con possibilità di accesso dall'esterno per i visitatori;
- b. camera ardente;
- c. disponibilità di spazi per la preparazione e la sosta delle salme;
- d. locale spogliatoio per il personale;
- e. deposito per il materiale;
- f. servizio igienico per il personale;
- g. servizi igienici distinti per sesso per i visitatori, con fruibilità da parte dei soggetti diversamente abili;
- h. eventuale locale per ristoro.

Le strutture devono essere dotate di condizionamento ambientale dell'aria che assicuri le seguenti caratteristiche microclimatiche:

- a. temperatura interna invernale ed estiva non superiore a 18°C e numero minimo di ricambi d'aria per ogni ora: 15 v/h per i locali con presenza di salme;
- b. umidità relativa $60 \pm 5\%$.

La dotazione minima impiantistica richiesta è la seguente:

- a. impianto illuminazione di emergenza;
- b. apparecchiature di segnalazione di eventuali manifestazioni di vita della salma onde assicurarne la sorveglianza, anche a distanza, durante il periodo di osservazione.
- c. gruppo di continuità che garantisca il funzionamento dell'impianto di climatizzazione e illuminazione.

Nel caso di “sala del commiato” ovvero di struttura per il commiato utilizzata per soggetto già riconosciuto cadavere, non sono necessari i requisiti di cui alla lett. c) del comma 1 e alla lett. b) del comma 3, del presente articolo.

b) Servizi consentiti dalla Legge e dal Regolamento Regionale

Presso le strutture per il commiato, su istanza dei familiari del defunto, sono ricevute, custodite ed esposte le salme di persone che risultano decedute presso abitazioni private, strutture sociosanitarie od ospedaliere.

Gli operatori hanno l'obbligo della vigilanza e custodia delle salme, al fine di evitare la profanazione delle stesse.

La “casa funeraria” è la struttura autorizzata ad esercitare l'attività funebre che provvede, a richiesta dei familiari o di altri aventi titolo, allo svolgimento delle seguenti funzioni:

- a) osservazione del cadavere;
- b) trattamento conservativo;
- c) trattamenti di tanatoprassi e tanatocosmesi;
- d) custodia ed esposizione del cadavere;
- e) attività proprie della sala del commiato.

La “sala del commiato” è la struttura destinata, a richiesta dei familiari o di altri aventi titolo, a ricevere e tenere in custodia per brevi periodi nonché esporre il feretro per la celebrazione di riti di commemorazione e di dignitoso commiato.

I servizi per il commiato possono essere altresì destinati alle celebrazioni delle esequie civili o religiose per appartenenti a confessioni religiose che non dispongano di locali adatti allo scopo.

Presso le strutture per il commiato possono sostare, per brevi periodi, feretri chiusi destinati ad inumazione, tumulazione e cremazione.

c) Autorizzazioni al trasporto durante il periodo di osservazione

Il periodo di osservazione decorre dal momento del decesso e scade dopo ventiquattro ore dal decesso.

Durante il periodo di osservazione, su richiesta degli aventi titolo, il cadavere o la salma possono essere trasferite alle 'strutture per il commiato', con le modalità legali vigenti in base alla normativa Statale e Regionale.

Il trasposto di salme dall'obitorio degli ospedali alle 'strutture per il commiato' può avvenire solo dopo che sia stato eseguito l'accertamento necroscopico e redatto il relativo certificato.

L'esercente l'attività funebre che esegue il trasferimento deve comunicare tempestivamente all'ufficiale di stato civile la nuova sede ove il cadavere è stato trasferito per l'osservazione.

In caso di trasferimento durante il periodo di osservazione il cadavere è riposto in contenitore impermeabile non sigillato, in condizioni che non ostacolino eventuali manifestazioni di vita e che comunque non siano di pregiudizio per la salute pubblica.

d) Compatibilità urbanistica

Le strutture per il commiato, come prescritto da C.C. con proprio atto n. 14 del 14/04/2025 non possono essere collocate all'interno del *Centro Storico*, così qualificato e perimetrato dal PRG Comunale vigente.

Ove la Struttura per il Commiato debba trovare allocazione all'interno di un condominio l'istanza all'apertura della stessa deve essere preceduta dall'acquisizione del parere favorevole unanime dei condomini, espresso secondo le vigenti disposizioni di legge.

Le strutture per il commiato possono essere aperte nell'ambito dell'attività di Agenzia Funebre in immobili aventi destinazione d'uso di tipo commerciale.

Le strutture per il commiato non possono essere realizzate all'interno di strutture sanitarie pubbliche o private e di strutture sociosanitarie o istituzionali.

e) Collocazione ed accessibilità

Le strutture per il commiato devono essere ubicate in zone provviste di adeguati spazi di sosta privati, ai sensi delle normative vigenti, e/o pubblici, disposti nelle immediate vicinanze della struttura, entro un raggio non superiore a duecento metri, e comunque facilmente raggiungibili a piedi. Per adeguati spazi di sosta pubblici si intende un'area attrezzata delimitata con apposita corsia di manovra, esterna alla carreggiata e con almeno 5 posti auto.

Le strutture per il commiato devono essere ubicate al piano terra del fabbricato, ad una distanza minima di cinquanta metri dalle strutture sanitarie di ricovero e cura, sia pubbliche che private.

Le strutture per il commiato devono rispettare la vigente normativa in materia di abbattimento delle barriere architettoniche.

f) Igiene e logistica

L'entrata delle salme nelle strutture per il commiato dovrà avvenire da un ingresso autonomo e quindi dovranno essere presenti due distinti ingressi di cui uno per tutte le incombenze della SALA (tra cui l'accesso del Pubblico) e l'altro per i feretri e la loro movimentazione.

I locali da destinare a sala del commiato devono essere situati al piano terra con possibile utilizzo anche dei piani superiori per eventuali servizi.

Le strutture per il commiato non possono essere segnalate in alcun modo tranne che con vetrofanie, dette strutture pertanto non possono essere indicate e/o presegnalate da segnali di indicazione e/o preinsegne che riconducano ad un itinerario per raggiungerle né è possibile installare l'insegna di esercizio sull'ingresso dell'attività.

g) Modalità amministrative per la richiesta di autorizzazione

L'autorizzazione all'istituzione e gestione di strutture per il commiato private è rilasciata dal Responsabile del Settore Tecnico, nel rispetto delle norme e regolamenti che lo governano nonché delle presenti disposizioni.

La richiesta (SCIA Commerciale) completa della documentazione necessaria e della richiesta di parere Igienico Sanitario, dovrà pervenire al SUAP del Comune di San Pancrazio Salentino, utilizzando unicamente *Impresainungiorno*, che ne cura l'istruttoria, previa acquisizione del parere di compatibilità edilizia-urbanistica.

La richiesta dovrà essere accompagnata da apposita relazione riportante i seguenti punti:

- a. verifiche di impatto ambientale e di impatto sulla viabilità della zona (traffico presente più traffico indotto);
- b. verifiche sull'accessibilità pedonale, sulla presenza di parcheggi pubblici e privati;
- c. localizzazione dei parcheggi richiesti secondo quanto disposto alla voce "Collocazione e accessibilità" delle presenti disposizioni;
- d. individuazione dei percorsi dei cortei in uscita e verifica del loro impatto sulla viabilità;
- e. dimostrazione delle distanze delle sale per il commiato dalle attività sensibili e dai luoghi e dagli edifici di interesse culturale.

L'istanza deve essere istruita e l'autorizzazione rilasciata entro e non oltre sessanta giorni dal ricevimento della stessa. I termini possono essere interrotti una sola volta per la richiesta di documentazione integrativa.

La realizzazione di opere edilizie e l'eventuale cambio di destinazione d'uso, necessari alla specifica attività, restano subordinati alla presentazione di necessaria pratica edilizia ai sensi del D.P.R. 380/2001 e s.m.i. e conseguente SCIA di agibilità ai sensi art. 24 del medesimo DPR 380/2001 e s.m.i..

Non può essere rilasciata più di una autorizzazione allo stesso operatore.

Il gestore della struttura trasmette al Comune il tariffario delle prestazioni concernenti i servizi per il commiato.

h) Sanzioni

L'attività di vigilanza e controllo sul funzionamento dei servizi inerenti alle strutture per il commiato è esercitata dal Comune, attraverso il Comando della Polizia Municipale.

Il Comune o la Unità Sanitaria Locale competente possono effettuare controlli a campione sulla regolarità di tenuta del servizio delle strutture per il commiato e sulla idoneità della struttura.

Sono previste sanzioni per le violazioni alle disposizioni della normativa vigente del settore e delle presenti disposizioni.

Chiunque contravviene alle disposizioni delle presenti disposizioni e degli obblighi ivi richiamati, è punito con una sanzione amministrativa prevista dall'articolo 7 bis del decreto legislativo n. 267/2000, da un minimo di € 25,00 ad un massimo di € 500,00, in base alla gravità della violazione, riservata l'azione civile e penale.

Nel caso di reiterate sanzioni, superiore a due, applicate nello stesso anno viene disposta la sospensione dell'attività per un periodo di trenta giorni. Nel caso le sanzioni applicate superino la quantità di cinque nel

triennio (da intendersi come tre anni solari consecutivi) è prevista la revoca dell'autorizzazione alla gestione delle strutture per il commiato.

11. Avviso

Resta inteso che nel caso in cui non venisse rispettato quanto dichiarato nell'allegato A - *“Domanda di autorizzazione per l'apertura struttura per il commiato”*, con particolare riferimento ai requisiti strutturali, l'autorizzazione verrà revocata.

12. Riferimenti normativi

Le presenti disposizioni rispondono alle norme vigenti costituite da:

- Legge 13/1989 - *Disposizioni per favorire il superamento e l'eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici privati.*
- D.M. 236/1989 - *Prescrizioni tecniche necessarie a garantire l'accessibilità, l'adattabilità e la visitabilità degli edifici privati e di edilizia residenziale pubblica sovvenzionata e agevolata, ai fini del superamento e dell'eliminazione delle barriere architettoniche.*
- Decreto del Presidente della Repubblica del 10 settembre 1990 n. 285 - *Approvazione del regolamento di polizia mortuaria.*
- Circolare Ministero della Sanità n. 24 del 24/06/1993 - *Regolamento di polizia mortuaria, approvato con decreto presidente repubblica 10 settembre 1990 n. 285: circolare esplicativa.*
- Decreto del Presidente della Repubblica del 14 gennaio 1997 - *Approvazione dell'atto di indirizzo e coordinamento alle regioni e alle province autonome di Trento e di Bolzano, in materia di attività sanitarie da parte delle strutture pubbliche e private.*
- Legge regionale 15 dicembre 2008 n. 34 - *Norme in materia di attività funeraria, cremazione e dispersione delle ceneri.*
- Regolamento Regionale 11 marzo 2015, n. 8 – *Regolamento Regionale in materia di Polizia Mortuaria e disciplina dei cimiteri per animali d'affezione.*